

Dall'agosto 2014, con l'entrata in vigore del decreto-legge sulla "competitività" (n. 91/2014), sono diventate operative le sanzioni economiche mirate a colpire la commercializzazione di sacchi per asporto merci che non soddisfino i requisiti del DM 18.03.2013.

Le sanzioni vanno da 2.500 euro a 25.000 euro, e possono essere aumentate fino al quadruplo del massimo (100.000 Euro) se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchetti ovvero un valore della merce superiore al 20% del fatturato del trasgressore.

Il decreto consente la sola commercializzazione di sacchi monouso biodegradabili e compostabili conformi alla norma UNI EN 13432:2002 oppure di sacchi riutilizzabili con spessori e percentuali di materiale riciclato obbligatorie. (si vedano le figure sotto).

1) SACCHI RIUTILIZZABILI		OK
Possono essere prodotti in juta, tessuto, polietilene, polipropilene, tessuto non tessuto, cotone, rete, carta, ecc.		
MANIGLIA ESTERNA	MANIGLIA INTERNA	
 <p>Spessore 200 micron per uso alimentare. Devono contenere il 30% di plastica riciclata. Spessore 100 micron per altri usi. Devono contenere il 10% di plastica riciclata.</p>	 <p>Spessore 100 micron per uso alimentare. Devono contenere il 30% di plastica riciclata. Spessore 60 micron per altri usi. Devono contenere il 10% di plastica riciclata.</p>	
2) SACCHI COMPOSTABILI		OK
La conformità del sacco ai requisiti di biodegradabilità e compostabilità previsti dalla norma UNI EN 13432:2002 deve essere certificata da un Organismo accreditato.		
CIC	VINCOTTE	DIN CERTCO
		

Per quanto concerne i sacchi in bioplastica (biodegradabili e compostabili), la compostabilità del sacco deve essere riferita all'intero manufatto e non solo alla bioplastica con la quale è realizzato.

Infatti l'aggiunta di additivi nel ciclo produttivo e gli inchiostri utilizzati, non devono compromettere la compostabilità del prodotto.

Per tale motivazione la certificazione di compostabilità del prodotto (VINÇOTTE, CIC, DIN CERTCO, ecc.) deve essere intestata al produttore del sacchetto e non al produttore della bioplastica.

Si consideri inoltre che le certificazioni rilasciate dagli Enti di certificazione ai produttori del sacchetto specificano gli spessori del manufatto e il colore, in quanto variazioni in incremento degli spessori o impiego di differenti master per la colorazione, modificano i requisiti di compostabilità del prodotto.